

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28680 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 30/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 24984-2016 proposto da:

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI, IRMA MARINELLI, ANTONELLO MANDARANO;

- *ricorrente* -

contro

CITTA' METROPOLITANA di MILANO, in persona del Vice Sindaco, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato STEFANO VINTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA ZIMMITTI, MARIALUISA FERRARI, NADIA MARINA GABIGLIANI;

- *controricorrenti* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Luca Solaini

8554
17

avverso la sentenza n. 1700/33/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 23/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 24984/16

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti la città metropolitana di Milano ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato da memoria, l'Ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa al mancato riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'ICI per l'anno 2008, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. a) e comma 2 del d.lgs. n. 504/92, e dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero riconosciuto l'esenzione in capo all'ente contribuente, in violazione del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative di natura tributaria, perché negli immobili oggetto di controversia, per l'anno in contestazione, non vi era stato un effettivo svolgimento dell'attività istituzionale dichiarata.

Il collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte *"In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, a favore degli enti pubblici ivi indicati, spetta non soltanto se l'immobile, destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, sia direttamente ed immediatamente impiegato per il loro svolgimento, ma anche ove lo stesso si trovi nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l'ottenimento di permessi o concessioni o l'indizione di gare d'appalto"* (Cass. n. 27086/16, n. 9787/17, la quale, seppur nella diversa ipotesi di cui alla lettera i), afferma che al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento, conta anche la fase preparatoria e strumentale).

Nel caso di specie, con accertamento compiutamente motivato da parte della CTR, l'immobile era stato effettivamente "destinato" ad attività istituzionali (nella specie, attività formative e spazi pubblici) dell'amministrazione pubblica di appartenenza (anche se soggetto ad intervento edilizio, v. p. 3 ricorso), come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, riportato alla pagina 17 e 29 del controricorso, mentre in data 3.10.2006 era stato rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle opere strumentali al perseguimento delle predette finalità istituzionali e in data 28.5.2013, ne era stata richiesta l'agibilità (p. 19 e 27 del controricorso).

Il recente formarsi dell'orientamento giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.


Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 13.9.2017

Il Presidente
Dott. Stefano Schiro



DEPOSITATO IN...